DELEGA PER LA RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO E DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Art. 3

Disposizioni transitorie per gli uffici di diretta collaborazione

Articolo abrogato dal d.l. 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 luglio 2006, n. 233.

Abrogato dal 18 luglio 2006 · versione 6

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Estremi	Legge 6 luglio 2002, n. 137
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 luglio 2002

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/delega-per-la-riforma-dell-organizzazione-del-governo-e-della/art-3-disposizioni-transitorie-per-gli-uffici-di-diretta-collaborazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it